

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO AEROBICO
INDIVIDUALE DOMESTICO E NON
DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI
ORGANICI**

COMUNE DI CASTIGNANO

Premessa

1. Le sostanze organiche di scarto nei cicli naturali, vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accelerandolo, le condizioni per l'avvio di tale processo e consente di ridurre, con notevole risparmio economico ed ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire (conferire i rifiuti organici in discarica non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è stato sottratto.)
2. Il recupero delle sostanze organiche consente di perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. dare un contributo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
 - b. ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
 - c. garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici). Affinché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, è necessaria una costante presenza di ossigeno durante l'intero processo; la buona ossigenazione è infatti la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.
3. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti. Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio aerobico, previa presentazione dell'istanza, avranno diritto ad usufruire di un'agevolazione sul pagamento della tassa sui rifiuti nella misura percentuale che verrà inserita nel Regolamento IUC componente TARI, all'interno del Titolo IV – Riduzioni e Agevolazioni.

TITOLO I - LINEE GUIDA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento riguardano:
 - a. le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio aerobico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini di compost;
 - b. le modalità di realizzazione della pratica del compostaggio aerobico;
 - c. i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Castignano;
 - d. i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio aerobico;
 - e. le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio aerobico;
 - f. gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio aerobico.

2. Il Comune di **Castignano**, nell'ambito delle iniziative e misure volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla valorizzazione delle risorse ambientali e del territorio, alla riduzione complessiva della produzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, incentiva la pratica dell'autocompostaggio al fine di:
 - ridurre, nel proprio territorio, i quantitativi di rifiuti da raccogliere, trasportare e conferire agli impianti di trattamento, con conseguenti benefici ambientali ed economici;
 - incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini attraverso l'utilizzo di sostanze naturali derivate dalla decomposizione aerobica degli scarti organici, riducendo contestualmente il fabbisogno di concimi derivanti da processi di sintesi.
3. Il Comune partecipa obbligatoriamente, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., all'**Assemblea Territoriale d'Ambito ATO5 – Ascoli Piceno**, di seguito denominata ATA Rifiuti, istituita dalla suddetta L.R. al fine di assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani; pertanto, il Comune e l'ATA Rifiuti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione rifiuti e di raccolta differenziata.

Articolo 2 - Soggetti interessati, campo di applicazione e definizioni

1. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.
2. I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti del Comune di Castignano, compresi coloro che sono già in possesso di una compostiera, che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (contenitori stradali di prossimità, ecc.) i rifiuti organici, secondo le indicazioni riportate negli articoli 4, 5, 7, e 8 del presente regolamento.
3. Possono aderire le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina , sfalci e potature da giardino e le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i rifiuti costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche: sono comunque escluse ai sensi di legge l'assimilazione dei rifiuti agricoli ai rifiuti urbani.
4. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 183, co. 1) lett. e), si definisce *autocompostaggio*: "il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".
5. Si definisce *Peso del compostaggio* (Pc) il quantitativo in peso degli scarti organici avviati ad autocompostaggio nel Comune, calcolato convenzionalmente secondo la formula definita dalla DGR 124/2017 e s.m.i., in conformità al D.M. 26 maggio 2016.

6. Si definisce *utenza accreditata* l'utenza alla quale sono stati riconosciuti i requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e sono state validate le modalità per lo svolgimento della pratica dell'autocompostaggio.
7. Si definisce *Operatore incaricato al monitoraggio e controllo del compostaggio* un soggetto incaricato dal Comune al monitoraggio e al controllo della pratica del compostaggio presso le utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori.
8. Si definisce *Consulente domiciliare del compostaggio* un soggetto riconosciuto dal Comune e abilitato a fornire supporto tecnico circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio alle utenze iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori anche direttamente a domicilio.

Articolo 3 - Finalità del compostaggio aerobico

1. Il servizio di compostaggio aerobico deve essere gestito con gli obiettivi di:
 - a. ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
 - b. incentivare il recupero della frazione organica recuperabile;
 - c. promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Articolo 4 - Materiali compostabili

1. A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida e verde":
 - a. bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
 - b. fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
 - c. pane rafferma o ammuffito;
 - d. fondi di caffè, filtri di tè;
 - e. foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba;
 - f. rametti, trucioli, cortecce e patate;
 - g. pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
 - h. piccole quantità di cenere di legna;
 - i. gusci d'uova;
 - j. fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
 - k. avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
 - l. deiezioni animali (da compostare moderatamente);
 - m. piccoli quantitativi di ossi;
 - n. ulteriori materiali nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5 - Materiali non compostabili

1. Si elencano di seguito i materiali non compostabili:
 - a. plastica, gomma, materiali sintetici;
 - b. vetro e ceramica;
 - c. riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
 - d. legno trattato e/o verniciato;
 - e. farmaci;
 - f. pile esauste;
 - g. materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
 - h. qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 6 - Competenze del Comune

1. Il Comune provvede a:
 - a. organizzare il servizio di compostaggio domiciliare;
 - b. determinare ulteriori modalità di compostaggio al di fuori degli appositi contenitori;
 - c. stabilire il numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d. verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente regolamento.
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori.
 - f. redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.
 - g. fornire i contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili ai cittadini che ne facciano richiesta per la prima volta.

Articolo 7 - Competenze del cittadino

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che intendano avviare la pratica dell'autocompostaggio devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
 - a. disporre e/o avere piena disponibilità presso la propria abitazione, o nelle immediate vicinanze, di un giardino, orto, o terreno idoneo a consentire la conduzione a regola d'arte dell'attività di compostaggio e che offra la possibilità del successivo utilizzo in sito del compost prodotto;
 - b. accedere in maniera costante, abitudinaria, continuativa e non occasionale al luogo in cui viene effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto;
 - c. consentire la piena accessibilità al luogo in cui è effettuata la pratica del compostaggio e l'uso del compost prodotto ai fini delle eventuali operazioni di verifica e controllo da parte degli operatori del Comune e/o degli incaricati dell'ATA Rifiuti o del Gestore del servizio di igiene urbana;
 - d. disporre di un'area adeguata per svolgere l'attività di compostaggio, in particolare di un'area minima di 200 mq sia nel caso di utilizzo di compostiera chiusa o cassa di compostaggio (metodologia "a" e "b" ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento) sia nel caso di conduzione della pratica tramite buca e cumuli nel terreno (metodologia "c" ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento).

2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a:
 - a. avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti elencati al precedente art. 4;
 - b. applicare i principi del compostaggio aerobico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo art. 8.

Articolo 8 - Metodi di compostaggio consentiti

1. Alle utenze domestiche e non domestiche, come specificato all'art. 2, che aderiranno è richiesto di effettuare il compostaggio aerobico solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della frazione umida (scarti di cucina) prodotta dal proprio nucleo familiare in terreno da lui condotto unitamente alla frazione ligneo - cellulosa (potature, trucioli, foglie secche, etc) ed eventualmente agli sfalci d'erba, potature o scarti dell'orto e del giardino e di utilizzare il compost prodotto esclusivamente "in sito".
2. L'Amministrazione Comunale, promuoverà il compostaggio aerobico attraverso l'informazione alle utenze sulle modalità d'uso dei composte e delle altre modalità di effettuazione del compostaggio.

3. Deve considerarsi, inoltre, che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:
 - a. non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
 - b. rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.
4. Il compostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. compostiera;
 - b. cumulo
 - c. concimaia o fossa
5. La **compostiera**, verrà data in concessione al cittadino che intende avviare il compostaggio aerobico; qualora il contenitore dovesse risultare danneggiato e/o inutilizzabile, l'utente dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione dello stesso;

il composter è un contenitore normalmente di forma cilindrica di volumetria variabile a seconda del numero dei componenti della famiglia che effettua il compostaggio; è realizzato in plastica o altro materiale; è consigliabile che il materiale al suo interno sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. È buona regola usare minor quantitativi di scarti di cucina, soprattutto per quelli di origine animale ed il composter deve essere ubicato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
6. Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio aerobico è necessario:
 - a. miscelare in maniera corretta gli scarti organici da cucina ricchi di carbonio con quelli verdi apportanti azoto, così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - b. assicurare una buona aerazione del materiale per cui la compostiera deve permettere l'ingresso dell'aria da più punti, laterali e dal fondo;
 - c. raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);
 - d. effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale;
 - e. controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali;
 - f. effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto.
7. Per attuare il compostaggio in **cumulo** deve essere individuato un luogo adatto praticabile tutto l'anno dove è possibile l'irrigazione, deve trovarsi all'ombra di alberi che in inverno perdono le foglie (così da consentire l'irraggiamento solare in inverno e mitigare l'azione del sole in estate).

8. Nella scelta della dimensione del cumulo si deve tener conto della quantità di scarti a disposizione e della necessità di non doverli stoccare per periodi troppo lunghi. L'altezza minima del cumulo deve essere di 50-60 cm, per trattenere almeno parte del calore prodotto, e non può superare 1,3-1,5 metri.
9. Nel compostaggio con il cumulo si deve eseguire una corretta miscela degli scarti per evitare la formazione di cattivi odori e l'insorgere di fenomeni di putrefazione. Nello specifico si devono miscelare sempre gli scarti più umidi e più azotati (sfalci, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più carboniosi (legno, foglie secche, cartone, paglia) che garantiscono anche una buona porosità e quindi un corretto apporto di ossigeno nel cumulo. Quantificando questo mix deve essere garantito un contenuto iniziale d'acqua tra il 45 e il 65% e un rapporto carbonio e azoto compreso tra 20 e 30 (per ogni grammo di azoto ne servono 20 o 30 di carbonio).
10. Per garantire il corretto apporto di umidità durante i periodi piovosi, il cumulo deve essere coperto con materiale "tessuto non tessuto" che trattiene l'acqua e non compromette la circolazione dell'aria. Si possono utilizzare anche teli di juta o strati di foglie e paglia di 5/10 cm. Questo sistema di copertura garantisce anche l'eccessivo essiccamento durante la stagione calda.
11. Per garantire il corretto ricambio di aria si deve agire in due modi:
 - a. non comprimere il materiale del cumulo, sfruttandone la naturale porosità, che rende possibile il ricambio spontaneo di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto dell'aria esausta in cui l'ossigeno è stato consumato;
 - b. rivoltare periodicamente con un forcone il materiale, così da facilitare il ricambio di aria. Il numero di rivoltamenti dipende dalla porosità del cumulo garantita dalla presenza di materiale "di struttura". Un cumulo che ha un grado di porosità sufficiente può essere rivoltato 2 volte (in inverno il primo dopo 25-30 giorni e il secondo dopo 3-5 mesi; in estate il primo dopo 20 giorni e il secondo dopo 2-4 mesi).
12. La **concimaia** è una buca scavata nel terreno dove vengono accumulati gli scarti organici. Con il sistema della concimaia si possono riscontrare problemi di accumulo dell'acqua e l'insufficiente superficie di scambio dell'ossigeno con l'esterno. In questo caso si devono apportare degli accorgimenti quali l'inserimento di tubi drenanti o uno strato di ghiaia oppure un bancale sotto il materiale organico riposto nella buca, utilizzando anche dei bancali per separare gli scarti dalle pareti della buca in modo da garantire il ricambio d'aria.
13. La struttura di compostaggio deve essere opportunamente collocata, in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. Il sito di compostaggio, nel caso di utilizzo di compostiera chiusa essere posizionato ad almeno 3 metri dal confine con l'altrui proprietà e ad almeno 5 metri da porte o finestre delle eventuali abitazioni limitrofe. Nel caso di utilizzo di buca o cumulo nel terreno la distanza minima è di 10 mt dal confine con l'altrui proprietà.

Articolo 8-bis - Compostaggio in comunione

1. Fino a un massimo di tre famiglie è possibile praticare il **compostaggio in comunione**, qualora le loro pertinenze siano contigue, alimentando e gestendo uno stesso cumulo nel rispetto del presente Regolamento.
2. Ciascuna utenza partecipante al compostaggio in comunione di cui al comma precedente è iscritta all'Albo e ha diritto alla conseguente riduzione tariffaria.

Articolo 9 - Condizioni e metodi di richiesta agevolazioni

1. Non saranno prese in considerazione domande in numero superiore a quello massimo ammissibile delle stesse stabilito con cadenza annuale dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione delle tariffe. Ai fini della formazione dell'elenco farà fede la data di acquisizione al protocollo comunale della domanda.
2. E' ammessa la richiesta di agevolazione sulla TARI in caso l'utente presenti idonea documentazione di effettuazione del compostaggio con diversa modalità. Non potranno essere ammesse richieste se l'abitazione del richiedente non è dotata di un terreno/orto/giardino attiguo all'abitazione di superficie superiore a 200 mq.

Articolo 10 - Verifiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
2. L'Amministrazione provvede alle ispezioni tramite la Polizia Locale e collabora, inoltre, con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti.
3. Le utenze iscritte all'Albo sono soggette a controllo annuale obbligatorio, effettuato su un campione minimo del 5% del totale, ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria e dell'inclusione del Peso del Compostaggio (Pc) sul calcolo della percentuale di raccolta differenziata. L'attività di monitoraggio deve essere svolta nell'anno solare per il quale viene effettuato il conteggio del Peso del Compostaggio (Pc).
4. Per le attività di verifica della corretta effettuazione del compostaggio degli scarti organici il Comune individua uno o più "Operatori incaricati al controllo del compostaggio".
5. Per le attività di supporto informativo, al fine di fornire indicazioni e consigli utili alle utenze accreditate circa il corretto svolgimento dell'autocompostaggio, il Comune può avvalersi dei suddetti Operatori incaricati al controllo o individuare uno o più soggetti volontari denominati "Consulenti domiciliari del compostaggio".

6. Per il riconoscimento delle suddette qualifiche è obbligatoria la partecipazione a uno specifico corso organizzato dal Comune e tenuto da consulenza qualificata, che riguardi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:
- generalità sul processo di compostaggio;
 - vantaggi sull'utilizzo del compost prodotto;
 - tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
 - tecniche di autocompostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
 - tempi di gestione, temperature di processo, gradi di maturazione in relazione all'uso del compost;
 - eventuali possibili inconvenienti e relative soluzioni;
 - regolamentazione comunale della pratica dell'autocompostaggio.
7. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo del personale del Comune, o appositamente incaricato, che provvederà alla verifica, anche con possibile riscontro fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione organica. In sede di controllo, l'Operatore incaricato provvede alla compilazione in duplice copia e firma (utente e controllore) dell'apposito modulo di controllo (ALLEGATO C), a riprova dell'avvenuto sopralluogo e degli esiti dello stesso.
8. Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che l'autocompostaggio non venga realizzato o la conduzione sia effettuata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto o, ancor prima, sia stato negato l'accesso per la verifica, il Comune può, anche in funzione dell'entità della violazione o difformità:
- impartire prescrizioni per il ripristino delle condizioni di corretto svolgimento dell'autocompostaggio a mezzo dell'operatore incaricato al monitoraggio e controllo;
 - non riconoscere l'attività in atto come conforme ai requisiti, revocare la riduzione tariffaria ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente Regolamento e revocare l'iscrizione all'Albo.
9. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale. Nella suddetta nota l'utente sarà informato del tentativo di verifica e invitato a contattare l'ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, sarà sospesa la riduzione tariffaria e l'iscrizione all'albo, fino all'effettuazione della prima verifica utile, che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo, e comunque non prima dell'anno solare successivo al passaggio dell'operatore addetto alla verifica.

Articolo 11 - Condizioni generali per accedere all'agevolazione della tassa sui rifiuti prevista per la pratica del compostaggio aerobico.

1. L'agevolazione di cui al presente articolo è riservata a tutte le utenze comunali, individuate all'art. 2, che praticano il compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani con le modalità del presente Regolamento; la suddetta agevolazione sul pagamento della tassa sui rifiuti sarà applicata, al nucleo familiare dell'utente residente iscritto al ruolo, nella misura percentuale, sulla componente variabile, che verrà inserita nel Regolamento IUC, componente TARI, all'interno del Titolo IV – Riduzioni e Agevolazioni.
2. Può accedere all'agevolazione, l'utente iscritto al ruolo che:
 - a. effettui il compostaggio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b. è dotato della compostiera ovvero effettui il compostaggio aerobico con una delle modalità descritte al precedente art. 8;
 - c. richiede l'agevolazione sul pagamento della tassa rifiuti compilando l'apposita autocertificazione;
 - d. si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'art. 4.
3. La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio aerobico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate, e con i sistemi previsti, nel presente Regolamento. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc...). Ogni anno saranno prese in considerazione un numero limitato di domande di agevolazione, che sarà precisato in fase di approvazione delle tariffe.
4. Il compostaggio aerobico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà private, o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all'abitazione per cui si richiede l'agevolazione, di superficie pari o superiore a 200 mq, in quanto presupposto dell'agevolazione della tariffa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
5. Il richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto, la quale dovrà essere compatibile alle attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Non è ammesso l'utilizzo del compost prodotto in siti esterni al territorio comunale: il compost deve essere utilizzato su terreni di proprietà o in disponibilità.
6. Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio aerobico della frazione umida e verde. Il personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell'ambiente cucina.
7. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio aerobico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo

sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, l'agevolazione sarà revocata. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

8. Il richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico e presso le eventuali isole ecologiche. Qualora sia accertato, a carico dell'utente, il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio aerobico correttamente effettuato, l'agevolazione sarà revocata. In tal caso l'utente che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.
9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del C.C., il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio aerobico e solleva l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.
10. La riduzione è riservata a tutti i cittadini residenti che:
 - a. sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale;
 - b. sono iscritti a ruolo come utenze non domestiche riferite alle utenze TARI con attività agricole e vivaistiche (a titolo esemplificativo le aziende agricole o vivaistiche che effettuano il compostaggio con gli scarti della propria produzione all'interno dell'utenza TARI);
 - c. che non abbiano insoluti pregressi in termini di tassa sui rifiuti.

Articolo 12 - Osservanza di altre disposizioni in materia

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni regionali in materia, oltre che alla normativa di settore statale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo 13 - Modalità di adesione al compostaggio aerobico

1. Per aderire al compostaggio aerobico e richiedere la riduzione della tassa rifiuti l'utente deve presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente ovvero alla pec comunecastignano.ap@pec.it utilizzando il **Modello A)** modulo di adesione al compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani, allegato al presente regolamento. Con l'istanza l'utente si impegna a rispettare le modalità di compostaggio e le norme di cui al presente Regolamento.
2. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e l'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'anno solare successivo alla presentazione della stessa.
3. In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio aerobico va presentata istanza presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente esclusivamente mediante l'apposito **Modello B)** cessazione della pratica del compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani, allegato al presente regolamento. A seguito di tale comunicazione non verrà riconosciuta la riduzione della tariffa dell'anno in corso.

Articolo 13-bis - Albo compostatori

1. Il Comune istituisce con proprio atto l'“**Albo dei Compostatori**”, di seguito “Albo”, che contiene l'elenco delle utenze che effettuano la pratica dell'autocompostaggio e che risultano in regola con i controlli effettuati ai sensi del presente Regolamento. In particolare, nell'Albo saranno indicati i dati anagrafici delle utenze accreditate, l'indirizzo presso il quale si svolge l'attività di compostaggio, la metodologia utilizzata per lo svolgimento della pratica (composter in comodato d'uso, proprio composter, metodi alternativi), nonché l'esito delle verifiche effettuate presso l'utenza in questione.

2. L'Albo è suddiviso in tre sezioni:
 - **Sezione A:** utenze accreditate che detengono una compostiera assegnata dal Comune e/o dall'ATA Rifiuti e/o dal Gestore e/o dagli altri Enti promotori;
 - **Sezione B:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con una compostiera commerciale di proprietà;
 - **Sezione C:** utenze accreditate che svolgono la pratica di autocompostaggio con altre tecniche, quali buca, cumulo, cassa di compostaggio.

Le utenze che effettuavano il compostaggio già prima della redazione dell'Albo Compostatori sono iscritte all'albo, previo accertamento da parte del Comune e/o dell'ATA Rifiuti dei requisiti necessari e validazione dell'attività di compostaggio in atto.

3. Il Comune, tramite proprio atto, aggiorna annualmente l'Albo.
4. Il Comune comunica annualmente al Catasto Regionale dei Rifiuti presso ARPAM, attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.So., le informazioni contenute nell'Albo relative al numero dei compostatori e alla metodologia di compostaggio utilizzata tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente Regolamento al fine del computo dell'autocompostaggio nel calcolo della % di Raccolta Differenziata raggiunta nel Comune.
5. Il dato quantitativo relativo alle utenze cancellate dall'Albo, ai sensi degli art. 10 e 11 del presente Regolamento, non potrà essere utilizzato per il calcolo del Peso del Compostaggio (Pc).
6. Il Comune può trasmettere tale registro agli enti pubblici territorialmente sovraordinati e/o interessati qualora gli stessi ne facciano esplicita e motivata richiesta.

Art. 13-ter - Formazione e informazione

1. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della pratica dell'autosmaltimento degli scarti organici, il Comune organizza periodicamente attività formative e informative sulla conduzione

della pratica dell'autocompostaggio. Tali iniziative prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti argomenti:

- modalità di partecipazione all'autocompostaggio;
- entità dello sconto tariffario;
- contenuti del presente Regolamento;
- tipologia di materiale compostabile e non compostabile;
- tecniche di compostaggio e relativa modalità di gestione e controllo del processo;
- attività di consulenza, monitoraggio e controllo e soggetti incaricati.

Articolo 14 - Norma transitoria

1. Le agevolazioni previste per la TARI non sono tra loro cumulabili.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Allegati

- Allegato A: "Richiesta di adesione all'autocompostaggio, relativa riduzione tari e/o eventuale assegnazione compostiera"
- Allegato B: "Autodichiarazione rinuncia pratica autocompostaggio per utenze domestiche e non domestiche"
- Allegato C: "Check list per visita ispettiva"

Spett.le Comune di Castignano
Via Margherita , 25
63072 Castignano (AP)
comunecastignano.ap@pec.it

OGGETTO: Richiesta di adesione all'autocompostaggio, relativa riduzione tari e/o eventuale assegnazione compostiera

Io sottoscritto/a nato/a il
a e residente a
in Via/Piazza n.
Codice Utente tel. cell.
email, in qualità di:

- utenza domestica
- utenza non domestica: attività agricola/vivaistica

CHIEDO

1. di poter effettuare, in modo continuativo nel corso dell'anno, il compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia abitazione/attività sita in via n.
2. la riduzione sul pagamento della tassa sui rifiuti nella misura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione della tariffa per l'annualità di riferimento.

DICHIARO

1. che il compostaggio verrà effettuato utilizzando:
 - la compostiera ricevuta in concessione;
 - cumulo;
 - concimaia o fossa;come da idonea documentazione che si allega;
2. che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. persone;
3. che i prodotti di risulta saranno utilizzati:
 - nel mio orto/giardino/terreno di mq. n. identificabile in Catasto al Fg. n., part.IIe.....;
 - in orto/giardino/terreno agrario di mia proprietà (non coincidente con l'abitazione) di mq n. identificabile in Catasto al Fg. n....., part.IIe n.....;
 - in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost) identificabile in Catasto al Fg. n.....,

part.lla n.....;

Ubicazione del sito (descrizione sintetica):

4. che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:

- superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;
- inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso documentato del confinante;

5. di aver preso visione del Regolamento del compostaggio aerobico del Comune di Castignano e di accettarne integralmente il contenuto;

6. dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel "Regolamento comunale per il compostaggio aerobico";

7. dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, da parte del personale incaricato dall'Amministrazione comunale, di controlli e rilievi fotografici volti ad accertare che l'effettuazione del compostaggio aerobico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal Regolamento comunale;

8. dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i

Allego fotocopia documento d'identità.

Castignano,

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

Spett.le Comune di Castignano
Via Margherita , 25
63072 Castignano (AP)
comunecastignano.ap@pec.it

OGGETTO: Autodichiarazione rinuncia pratica autocompostaggio per utenze domestiche e non domestiche

Io sottoscritto/a nato/a il
..... a e residente a
..... in Via/Piazza
n. Codice Utente tel. cellulare
..... email

COMUNICA

che dal giorno cesserà di praticare il compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti presso la propria abitazione/attività sita in Castignano Via/Piazza n.,

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento per il compostaggio aerobico del Comune di Castignano e di accettarne integralmente il contenuto, compresa la rinuncia alla riduzione per l'anno in corso.

Castignano,

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

Allegato C

PROGETTO COMPOSTAGGIO CHECK LIST PER VISITA ISPETTIVA

Nome e Cognome Tecnico

Data controllo/...../.....

Nome e Cognome Utente Iscritto

Indirizzo e recapito telefonico

Sezione Albo Compostatori

Data inizio pratica compostaggio

Volumetria compostiera (o per gli altri metodi di compostaggio) in litri

ESITO DEL CONTROLLO

- CONFORME
- NON CONFORME

È presente un giardino e/o orto? SI NO

Il composte è posizionato in un luogo riparato e/o ombreggiato? SI NO

Si sentono odori sgradevoli? SI NO

Sono presenti animali e/o insetti in prossimità del contenitore? SI NO

È presente del liquame all'esterno del composte? SI NO

Il materiale all'interno è eterogeneo? SI NO

È presente all'interno del materiale non adatto al compostaggio (carta stampata, ossa, materiali sintetici)? SI NO

Il terriccio formatosi risulta di colore scuro? SI NO

Il terriccio formatosi risulta maleodorante? SI NO

Il composte viene utilizzato in modo corretto? SI NO

Il composte emana calore? SI NO

Osservazioni.....

Firma Tecnico

Firma per accettazione
